

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 114 DEL 31 GENNAIO 2025

LINEE D'INDIRIZZO PER L'AFFIDO FAMILIARE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Indice

CAPITOLO 1- OGGETTO E SIGNIFICATO

CAPITOLO 2 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 2.1 Normativa nazionale e internazionale
- 2.2 Normativa regionale

CAPITOLO 3 - LE TIPOLOGIE DI AFFIDO

- 3.1 Affidamento consensuale/giudiziale
- 3.2 Affidamento intrafamiliare/eterofamiliare
- 3.3 Affidamento diurno, a tempo parziale, residenziale
- 3.4 Altre forme di solidarietà familiare
 - 3.4.1 Vicinato solidale
 - 3.4.2 Reti di famiglie
 - 3.4.3 Affiancamento familiare
- 3.5 Affidamento professionale
- 3.6 Affidamento di minori in situazioni particolari
 - 3.6.1 Bambini piccoli (0- 36 mesi)
 - 3.6.2 Situazioni di emergenza o pronta accoglienza
 - 3.6.3 Adolescenti ultradiciottenni
 - 3.6.4 Bambini o adolescenti con disabilità o malattie
 - 3.6.5 Minori stranieri non accompagnati

CAPITOLO 4 - GLI ATTORI DEL PERCORSO DI AFFIDO

- 4.1 I protagonisti
 - 4.1.1 Il minore
 - 4.1.2 La famiglia di origine
 - 4.1.3 La famiglia affidataria
- 4.2 Altri attori del percorso
 - 4.2.1 La Regione
 - 4.2.2 Il Servizio sociale dei Comuni
 - 4.2.3 Il Centro/Servizio per l'affidamento familiare
 - 4.2.4 L'Azienda sanitaria
 - 4.2.5 Le associazioni e le reti di famiglie
 - 4.2.6 L'Autorità Giudiziaria
 - 4.2.7 Il tutore
 - 4.2.8 Il curatore speciale
 - 4.2.9 La scuola

CAPITOLO 5 - IL PERCORSO DI AFFIDO

- 5.1 Sensibilizzazione e promozione
- 5.2 Formazione
- 5.3 Progetto quadro
- 5.4 Abbinamento
- 5.5 Progetto di affidamento
- 5.6 Accompagnamento e verifica del percorso
- 5.7 Conclusione

CAPITOLO 6. ASPETTI ECONOMICI E ASSICURATIVI

Allegato 1 - Modulo Progetto quadro e relativa scheda di monitoraggio e verifica
Allegato 2 - Modulo Progetto di affido e relativa scheda di monitoraggio e verifica

CAPITOLO 1- OGGETTO E SIGNIFICATO

Le presenti "Linee di indirizzo per l'affido familiare" hanno per oggetto l'istituto dell'affido familiare, così come definito dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», novellata poi dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149. L'affido è una forma di accoglienza che si è variamente sviluppata e articolata sul territorio nazionale e regionale. Alla molteplicità delle esperienze maturate nel corso di questi anni nel contesto regionale, le presenti linee di indirizzo intendono offrire un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione, basandosi anche sulle indicazioni e raccomandazioni fornite dalle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" approvate recentemente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di queste, infatti, si condividono gli assunti fondamentali, ossia:

- una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva anche ad eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del "migliore interesse del minore" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni e nella continuità degli affetti;
- la riunificazione ed emancipazione delle famiglie, e non la separazione, come fine ultimo dell'affido familiare, e il conseguente utilizzo di questo istituto anche per prevenire gli allontanamenti e/o per favorire i successivi processi di riunificazione;
- il diritto all'ascolto dei soggetti minorenni in tutte le fasi dell'affidamento familiare;
- alla conclusione dell'affidamento, il diritto alla continuità affettiva con le persone che si sono prese cura del minore così come stabilito dalla legge n. 173/2015;
- il presidio dei tempi attraverso l'individuazione di dispositivi specifici che aiutino a rispettare la durata limitata e breve dell'accoglienza;
- il superamento della logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia d'origine del minore, che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità, anche attraverso forme innovative di sostegno e di accompagnamento;
- la considerazione del minore, dei suoi genitori, della famiglia affidataria e degli operatori dei diversi servizi implicati, quali partner dell'intervento;
- la presenza di una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze.

A partire da questi assunti, le presenti linee di indirizzo intendono sottolineare la natura relazionale dell'affido, ossia il suo essere un servizio volto a promuovere la qualità delle relazioni fondamentali per la crescita e lo sviluppo del minore e della sua famiglia. L'affidamento familiare affonda le sue radici nella comunità locale che è corresponsabile, insieme al sistema dei servizi sociali territoriali e i servizi sanitari, della cura del bambino e della sua famiglia. In tal senso esso si rivolge non solo al minore ma anche ai suoi genitori, con l'obiettivo di rigenerare tra di essi relazioni e capacità funzionali al benessere dell'intero nucleo. Da qui la necessità del coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali è chiamato a svolgere un ruolo preciso all'interno del progetto di affido: non solo il minore, la sua famiglia, la famiglia affidataria e i servizi sociali e sanitari, ma anche altri attori istituzionali, associazioni, reti di famiglie e altri soggetti del terzo settore che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie.

Accanto alle consolidate forme di collaborazione con gli enti del terzo settore e altre realtà territoriali competenti per una gestione integrata dell'intervento dell'affidamento familiare, si intendono incentivare forme innovative quali la co-programmazione e la co-progettazione.

In accordo con le Linee di indirizzo nazionali, infine, con questo documento si intende altresì sottolineare la funzione preventiva del disagio svolta dall'affido familiare in un'ottica di supporto alle relazioni.

CAPITOLO 2 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale e internazionale

I provvedimenti di carattere sovranazionale sanciscono i diritti fondamentali dei minori e i principi su cui basare le azioni volte a garantirne la tutela. La Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, all'art. 9 stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Agli Stati compete la responsabilità di tutelare e proteggere questo diritto con misure e azioni conformi alla propria normativa nazionale. Si indicano i principali riferimenti normativi:

- legge 4 maggio 1983 n. 184 «Dell'adozione e dell'affidamento dei minori», che dedica all'argomento gli articoli dal 2 al 5 del Titolo primo, denominato appunto Dell'affidamento dei minori. Prima disciplina organica sull'affido familiare in Italia. Tra i punti salienti vi è innanzitutto il riconoscimento del diritto di ogni minore a crescere nella famiglia di origine o nell'ambito di un'altra famiglia e, solo se ciò non fosse possibile, in una comunità di tipo familiare;

- legge 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del primo libro del codice civile», che, pur nel rispetto dello schema base di affido familiare contenuto originariamente nella legge 184/1983, apporta significative modifiche, a partire già dal titolo della legge medesima, che diventa "Diritto del minore ad una famiglia";

- legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" che riconosce il diritto di mantenere la continuità dei rapporti affettivi che si creano fra il minore e il genitore affidatario anche dopo la fine del periodo di affidamento. La norma prevede inoltre la possibilità da parte della famiglia affidataria di presentare al giudice memorie scritte in tutte le fasi dei procedimenti che rivestono particolare importanza per il proseguo del percorso di affido;

- legge 11 gennaio 2018, n. 4 "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" che, all'art. 10, prevede che il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provveda all'affidamento dei minori vittime di crimini domestici, privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale assicura, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi;

- decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" che opera una radicale riforma del rito previsto dal codice civile per minorenni e famiglie. In particolare l'art. 403, che disciplina l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, viene modificato al fine di assicurare la massima tempestività nell'intervento di tutela nei casi di estrema necessità e urgenza, definendo anche gli aspetti procedurali; viene altresì introdotto un nuovo articolo alla legge n. 184/1983, l'art. 5bis, che prevede l'affidamento del minore al Servizio sociale, solo quando il minore si trova in una condizione di pregiudizio tale da rendere necessaria la limitazione della responsabilità genitoriale ex articolo 333 c.c.

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che, all'art. 24, prevede una serie di interventi riguardanti l'assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle famiglie tra i quali la "valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare";

- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

- legge 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che prevede un'azione di sensibilizzazione da parte degli enti locali al fine di favorire l'affidamento familiare, da ritenersi prioritario rispetto al collocamento in una struttura residenziale".

Oltre al quadro normativo nazionale si possono indicare, tra gli altri, le seguenti Programmazioni:

- Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2024-2026: con riferimento alla tutela minori e famiglie, individua come LEPS il modello P.I.P.P.I. Sono previsti inoltre interventi specifici rivolti a promuovere l'autonomia dei neomaggiorenni (cd. Care Leavers) in uscita da percorsi di tutela all'interno di comunità residenziali o di famiglie affidatarie;

- V° Piano nazionale infanzia e adolescenza, adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022, che indica una serie di obiettivi e azioni volte a promuovere le politiche per l'educazione, per l'equità e per l'empowerment;
- Piano nazionale per la famiglia, approvato il 10 agosto 2022 dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia, che prevede azioni dedicate alle seguenti macroaree: adulti in crescita, generatività e genitorialità, dinamiche familiari, la componente anziana della famiglia, monitoraggio del piano e delle politiche familiari.
- Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2017;
- Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare approvate in sede di Conferenza unificata l'8 febbraio 2024, che aggiornano le precedenti del 2012;
- Linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza nei servizi residenziali, approvate in sede di conferenza Unificata l'8 febbraio 2024, che aggiornano le precedenti del 2017.
- Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, emanate dal MIUR l'11.12.2017.

2.2 Normativa regionale

La promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza costituisce uno degli impegni prioritari che la Regione Friuli Venezia Giulia - in armonia con quanto previsto dalla normativa internazionale e nazionale - persegue, garantendo ai minori la cura, la tutela e la protezione necessarie.

Si indicano i principali riferimenti normativi:

- la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» che impegna la Regione a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità. In particolare, l'art. 44 dichiara che «la Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale»;
- legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 «Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità», che valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull'equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura» e, all'art. 35, dichiara espressamente che «la Regione sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale». Per il perseguimento delle suddette finalità, la legge prevede che la Regione attui gli interventi in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.
- Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 «Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori» che all'art. 7, comma 2, punto e) prevede che i Servizi assicurino l'inserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
- Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale» che all'art. 14 prevede, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra associazioni di volontariato ed enti pubblici, in cui esplicitare i termini della collaborazione;
- Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 «Sistema integrato degli interventi in materia di immigrazione», dove all'articolo 7 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati) la Regione promuove per loro l'istituto dell'affido;
- DPR 18 ottobre 2024, n. 131 «Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle adozioni, dell'affidamento familiare, dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare e per la definizione dei criteri di riparto delle relative risorse, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)» che disciplina il sostegno dell'affido familiare.

CAPITOLO 3 - LE TIPOLOGIE DI AFFIDO

Le varie tipologie di affido familiare, indicate e delineate dalla normativa nel corso degli anni, hanno la finalità di esplicitare le caratteristiche dell'accoglienza attraverso modelli che siano i più efficaci e flessibili possibile, tenendo conto delle esigenze diverse e in evoluzione del minore e della sua famiglia, nonché della disponibilità delle persone affidatarie.

Le tipologie individuate fanno riferimento allo status giuridico - affido consensuale o giudiziale -, alla collocazione - intrafamiliare ed etero familiare - e alla durata.

La scelta del tipo di affidamento e la definizione del conseguente progetto di affido che ne delinea obiettivi, strumenti di implementazione, tempi e ruoli, sono basati sul criterio di appropriatezza, cioè della congruenza fra l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei bisogni del minore e della sua famiglia con la progettazione e la conseguente implementazione.

3.1 Affidato consensuale/giudiziale

L'affido familiare può essere consensuale o giudiziale.

L'affido consensuale è disposto dai Servizi sociali in accordo con la famiglia di origine, è formalizzato in uno specifico contratto stipulato tra questi due soggetti e la famiglia affidataria e reso esecutivo con il provvedimento del Giudice Tutelare. La consensualità di chi esercita la responsabilità genitoriale costituisce una risorsa importante e, pertanto, in sua presenza e laddove l'affido risulti utile al minore, va privilegiata la forma consensuale rispetto a quella giudiziale.

Nell'ambito dell'affido consensuale vi è la tipologia di affido **Genitore-bambino e affido di famiglie a famiglie**, che si rivolge contemporaneamente al genitore (o ai genitori) e al minore ed è finalizzata a favorire il più possibile il mantenimento dell'unità familiare, rinforzando le capacità genitoriali e le relazioni sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

L'accoglienza ha luogo presso l'abitazione della famiglia affidataria, oppure in un appartamento autonomo in prossimità di questa e garantisce azioni di recupero delle capacità genitoriali e attività di accompagnamento per la ricerca di adeguate risposte alle esigenze abitative e lavorative dei genitori.

L'affido giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei Servizi e senza il consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, in tutti i casi in cui sia stata riscontrata una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Entrambe le tipologie di affido hanno una durata massima di 24 mesi, salvo necessità di eventuali proroghe, qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore.

Preliminare alla decisione dell'affidamento è l'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

3.2 Affidato intrafamiliare/eterofamiliare

Con affido intrafamiliare si intende l'affido del/dei minore/i a parenti entro il quarto grado.

In tale contesto una particolare attenzione va rivolta agli affidi di bambini e ragazzi orfani per crimini domestici.

Con affido eterofamiliare si intende l'affido del minore presso una famiglia a cui il minore non è legato da alcun vincolo di parentela.

3.3 Affidato diurno, a tempo parziale, residenziale

Dal punto di vista temporale l'affido può essere distinto in affido diurno, a tempo parziale, residenziale.

L'affido diurno consiste nell'accoglienza del minore da parte della famiglia affidataria solo per parte della giornata. Si tratta di uno strumento preventivo, volto a rispondere a una necessità di sostegno educativo e sociale del minore e dei suoi genitori che, nella maggior parte dei casi, hanno espresso il proprio consenso.

L'affido familiare a tempo parziale prevede che il minore trascorra solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno alla settimana, un breve periodo l'anno). Viene scelto in via prioritaria quando le capacità genitoriali della famiglia del minore consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte delle famiglie affidatarie e quando le problematiche della famiglia sono legate a difficoltà di gestione organizzativa della quotidianità dei figli.

L'affido residenziale prevede l'allontanamento temporaneo del minore dall'abitazione familiare e il suo collocamento presso la dimora degli affidatari. Questa forma è scelta nei casi in cui il minore abbia evidenziato un radicato bisogno di tipo affettivo-relazionale e la permanenza con la famiglia d'origine sia temporaneamente pregiudizievole, ma non così critica da dover recidere i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine.

3.4 Altre forme di solidarietà familiare

Accanto alle forme istituzionali di affido sopra descritte, vi sono altre molteplici forme di "solidarietà inter-familiare" o "genitorialità sociale".

3.4.1 Vicinato solidale

Il vicinato solidale interviene attraverso aiuti informali di solidarietà sociale. Si tratta di un intervento che può essere valorizzato quale strumento per evitare situazioni di isolamento e marginalità, per promuovere forme di mutuo aiuto tra famiglie che insistono sullo stesso territorio o altri interventi utili a prevenire situazioni di rischio.

3.4.2 Reti di famiglie

Le reti di famiglie sono aggregazioni - o vere e proprie associazioni - di famiglie caratterizzate dalla spinta alla solidarietà, al sostegno e/o all'accoglienza di minori in difficoltà. Possono strutturarsi in varie forme e sviluppare progetti di iniziative solidali o di mutuo aiuto, anche stipulando specifici accordi con i Servizi pubblici e raccordandosi con le organizzazioni del terzo settore. Pur non rientrando strettamente nella definizione di affido familiare, anche questa forma di aiuto è da ricomprendere nel concetto più ampio di affido, stante la sua finalità di sostegno al nucleo familiare, di diminuzione dei fattori di rischio e di prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

3.4.3 Affiancamento familiare

L'affiancamento familiare è culturalmente e operativamente connesso all'affido e ha come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà e di prevenire il possibile allontanamento del minore dalla propria famiglia. Si possono attivare forme di vicinanza e sostegno da parte di un nucleo familiare disponibile a dedicare parte del proprio tempo ad un altro nucleo familiare che necessita di supporto nella cura ed educazione dei figli. Il sostegno è rivolto allo sviluppo delle potenzialità e delle competenze familiari, attraverso azioni di supporto nella quotidianità, e si propone di rompere situazioni di solitudine e isolamento rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie.

3.5 Affido professionale

L'affido professionale consente l'accoglimento in famiglia di minori provenienti da situazioni particolarmente complesse e altamente traumatiche. La peculiarità di questo servizio risiede nella sua struttura organizzativa, che comporta un'adeguata formazione della famiglia che aspira ad essere affidataria, un accurato abbinamento del minore con la famiglia dalle caratteristiche più adeguate a consentire il recupero della sua esperienza familiare e la presenza di un tutor, appartenente ad un soggetto del terzo settore, che affianca la famiglia affidataria per tutta la durata dell'affido.

L'affido professionale si struttura, quindi, come un servizio che si realizza attraverso passaggi altamente qualificati; ha una durata massima di due anni ed è pensato infatti come "progetto ponte" per consentire la definizione di soluzioni a lungo termine (rientro nella famiglia d'origine, adozione, accompagnamento all'autonomia, ecc.).

Accanto all'accoglienza familiare del minore, alla famiglia affidataria professionale viene chiesto di indicare al suo interno - formalizzandolo nel Progetto di affido - l'adulto "referente professionale", partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido che dovrà seguire con preparazione e modalità adeguate il percorso e per tale impegno avrà un adeguato riconoscimento economico.

Significativo elemento di innovazione e di forza nei progetti di affido professionale è il tutor, operatore con competenze professionali maturate nel campo della tutela minori e del sostegno alle famiglie affidatarie. Il tutor affianca il referente professionale, in accordo con gli operatori del progetto quadro, durante tutto il percorso: lo sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, incontrandolo periodicamente e garantendo la reperibilità.

3.6 Affido di minori in situazioni particolari

3.6.1 Bambini piccoli (0- 36 mesi)

L'affido si rivolge a minori molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di figure familiari di riferimento. È un percorso di breve durata, possibilmente non superiore a 6 mesi, finalizzato a consentire all'Autorità Giudiziaria di esprimersi in merito al percorso futuro del minore (rientro in famiglia, affido familiare, adozione), anche alla luce della valutazione sulle capacità genitoriali effettuata dagli operatori. Spetta ai Servizi il compito di guidare e sostenere la relazione tra famiglia affidataria e affidante e, in caso di successivo affido o adozione, questi hanno il compito di accompagnare la famiglia che ha in affido il bimbo piccolo all'incontro e confronto con la famiglia che lo accoglierà successivamente. È necessario che questi affidi vengano fatti presso famiglie specificatamente formate sul tema degli attaccamenti multipli e disponibili a lasciarsi accompagnare nella gestione della complessità di tale legame.

3.6.2 Situazioni di emergenza o pronta accoglienza

L'affido familiare in situazioni di emergenza o pronta accoglienza prevede la disponibilità immediata di una famiglia ad accogliere uno o più minori che, per gravi motivi, si trovano all'improvviso in situazioni pregiudizievoli, tali da richiedere un allontanamento per un periodo breve e definito (da pochi giorni a tre mesi), in attesa di vedere risolta la propria situazione familiare o in prospettiva di un progetto più stabile e duraturo. Questo intervento va effettuato dopo una verifica dell'impossibilità o inopportunità di accoglienza presso parenti disponibili e idonei. Vanno privilegiati gli abbinamenti con famiglie ritenute preparate ad accogliere situazioni di "emergenza", in ragione dell'esperienza acquisita in casi simili o della particolare disponibilità dimostrata in altre circostanze e delle riconosciute capacità.

3.6.3 Adolescenti ultradiciottenni

L'affido familiare può riguardare anche adolescenti ultradiciottenni in prosecuzione dell'intervento avviato durante la minore età.

I servizi sociali, insieme con la famiglia affidataria, con il coinvolgimento attivo del ragazzo in affido e qualora possibile con la famiglia d'origine, prevedono, nel Progetto Quadro e nel Progetto di affidamento familiare, interventi che sostengano il percorso di accompagnamento all'autonomia, attraverso la formazione professionale e universitaria, l'inserimento lavorativo (tirocini, stage), la ricerca dell'alloggio, il sostegno alla crescita delle capacità e delle competenze.

3.6.4 Bambini o adolescenti con disabilità o malattie

Nel caso in cui vengano affidati minori la cui condizione di disabilità è certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» o che sono affetti da patologie importanti, è necessario che le famiglie affidatarie assicurino una particolare disponibilità e sensibilità, essendo chiamate a garantire interventi dedicati alla cura, al potenziamento delle abilità residue, alla riabilitazione e assistenza domiciliare, ove se ne ravvisi la necessità.

3.6.5 Minori stranieri non accompagnati

Come stabilito dalla L. n. 47/2017 l'affido familiare va scelto in via prioritaria rispetto ad altre forme di accoglienza anche per i minori stranieri non accompagnati (MSNA). Pertanto si applicano i medesimi principi stabiliti nelle presenti linee di indirizzo tenendo però conto di alcune particolarità. Essendo minori privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori, nella maggior parte dei casi non è previsto un rientro in famiglia, come stabilito dalla L. 184/83, poiché i genitori solitamente risiedono nel paese di origine. Tuttavia, il ricongiungimento familiare resta una possibilità laddove consentito dalla normativa vigente. È pertanto auspicabile promuovere l'affidamento familiare, soprattutto per i MSNA di età molto giovane, al fine di evitare permanenze prolungate in strutture comunitarie. Vanno privilegiati gli abbinamenti con famiglie specificatamente formate e preparate sui peculiari aspetti dei MSNA, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita in casi simili o della particolare disponibilità dimostrata in altre circostanze e delle riconosciute capacità.

CAPITOLO 4 - GLI ATTORI DEL PERCORSO DI AFFIDO

L'affido è il tempo e lo spazio in cui il minore viene accolto in una famiglia mentre quella d'origine viene accompagnata nel recupero delle proprie competenze genitoriali e supportata da tutti gli attori coinvolti nel percorso di affido.

L'obiettivo degli interventi di affido è quello di favorire una gradualità dei diversi livelli di riunificazione familiare, sulla base del migliore interesse e dei bisogni del minore e prevede la predisposizione di un progetto articolato in fasi distinte con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti.

4.1 I protagonisti

4.1.1 Il minore

L'affido si rivolge a minori dagli 0 ai 17 anni compiuti, ed è estendibile fino ai 21 anni, qualora il Tribunale dei Minorenni, in accordo con i Servizi sociali e acquisito il parere dell'interessato, valuti la necessità di un ulteriore accompagnamento che permetta al ragazzo di concludere il proprio percorso educativo e raggiungere l'autonomia.

Il minore in affido può essere di nazionalità italiana o straniera e, di conseguenza, appartenere a culture e credi religiosi differenti. Si tratta di un minore che proviene da una famiglia che - a un certo punto della propria storia - si è trovata nella impossibilità di garantirgli protezione, educazione, affetto e cura e di rispondere quindi ai suoi bisogni essenziali.

Il minore è un cittadino a pieno titolo, soggetto attivo di protezione, e in quanto tale ha diritto di essere ascoltato, informato e aggiornato e partecipare in prima persona alla realizzazione dei propri diritti.

4.1.2 La famiglia di origine

La famiglia di origine è quella da cui il minore viene allontanato perché non è in grado, temporaneamente, di soddisfare i suoi bisogni primari e di accompagnarlo nella crescita.

A questo nucleo viene affiancata una famiglia affidataria, che offre al minore un ambiente idoneo alla crescita e nel contempo permette alla famiglia d'origine di beneficiare di sostegni e interventi specialistici, per riappropriarsi di risorse adeguate allo svolgimento della funzione genitoriale.

La famiglia di origine, parimenti al minore, è coinvolta fin da subito nella costruzione del progetto di affido, dalla definizione dello stesso alle modalità di relazione col minore e con la famiglia affidataria, prestando particolare attenzione alle fasi di monitoraggio e al delicato momento della riunificazione. Nel progetto vengono indicati modalità e tempi dell'intervento in un'ottica di recupero delle competenze genitoriali e del mantenimento e miglioramento di relazioni positive con il figlio durante tutto il percorso di affido.

4.1.3 La famiglia affidataria

La famiglia affidataria è quella che si rende disponibile ad accogliere il minore, prendendosene cura per un tempo definito; può essere costituita da una coppia, preferibilmente con figli minori, o anche da una persona singola.

Per diventare genitori affidatari non ci sono limiti di età, di istruzione o di reddito, è richiesta la partecipazione a incontri di formazione, organizzati dai Servizi pubblici anche in collaborazione con le associazioni, al termine dei quali viene richiesto di confermare la propria disponibilità che verrà calibrata sulla base del tempo e delle risorse a disposizione.

I genitori affidatari diventano veri e propri partner dei Servizi pubblici nella presa in carico del minore, portatori di diritti e doveri nei confronti dei Servizi stessi e di tutti gli altri attori coinvolti, al fine di favorire un'esperienza di accoglienza positiva e di assicurare il benessere del minore e il suo rientro nella famiglia di origine nei tempi previsti.

Gli affidatari, come la famiglia d'origine, vanno coinvolti in tutte le fasi del percorso, dalla definizione del progetto alla sua conclusione, garantendo loro supporto nella gestione quotidiana del rapporto col minore, fino al distacco dallo stesso. Sono parte attiva dell'esperienza di affido anche i figli della coppia affidataria. Al termine dell'affido al minore va garantito il mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria, secondo modalità positive per entrambi e anche per la sua famiglia d'origine.

A riconoscimento del valore dell'affido i Servizi sociali e sanitari assicurano alle famiglie affidatarie:

- contributi economici svincolati dal reddito e facilitazioni nella fruizione di servizi sociali, sanitari ed educativi;
- attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai Servizi, dalle associazioni e dalle reti di famiglie;

- un sostegno professionale, ove necessario specialistico, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affido familiare.

Alla famiglia affidataria compete:

- assicurare il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione del minore in affido;
- collaborare, agendo in sinergia con il Servizio pubblico e la famiglia di origine, nel dare riposta alle esigenze del minore, mantenendo questi soggetti informati su eventuali criticità che si dovessero verificare e sugli obiettivi raggiunti;
- rispettare e accogliere, assieme al minore, anche la sua famiglia d'origine, contribuendo al percorso di recupero di quest'ultima;
- operare per il benessere del minore e la qualità delle sue relazioni, favorendone il rientro nella famiglia di origine.

4.2 Altri attori del percorso

4.2.1 La Regione

La Regione concorre alla promozione e allo sviluppo dell'istituto dell'affido attraverso:

- l'adozione di atti di programmazione nel settore sociale e sociosanitario, volti a individuare obiettivi di benessere dei minori e interventi per prevenire l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- la definizione e il costante aggiornamento di linee di indirizzo regionali che forniscano indirizzi operativi per i servizi alle famiglie;
- il raccordo tra tutti i livelli istituzionali del territorio, tramite la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento, occasioni di formazione e di revisione periodica degli atti di programmazione;
- l'introduzione e l'implementazione di strumenti di rilevazione di dati per monitorare l'evoluzione del fenomeno e garantire i necessari flussi informativi regionali e nazionali, comprensivi di una banca dati delle famiglie affidatarie e di quelle disponibili all'affido, il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione delle linee di indirizzo;
- la promozione di processi di presa in carico multiprofessionale, integrata tra sociale e sanitario, del minore in affido e della sua famiglia, al fine di favorire l'efficacia dei percorsi di accoglienza intrapresi.

4.2.2 Il Servizio sociale dei Comuni

La legge n. 184/1983 attribuisce al Comune la titolarità giuridica dell'affido familiare. Per lo svolgimento degli interventi il Comune si avvale del Servizio sociale che, in collaborazione e in modo congiunto con il Consultorio familiare, nel rispetto delle reciproche competenze e nella chiarezza dei rispettivi ruoli, compiti e responsabilità, garantisce le seguenti azioni:

- promozione e sensibilizzazione sul territorio, di concerto con le associazioni, sul tema dell'accoglienza familiare e dell'affido con campagne continuative;
- raccordo con le associazioni/reti di famiglie presenti sul territorio, anche attraverso la stipula di precise convenzioni o protocolli;
- reperimento, l'informazione e la formazione delle famiglie disponibili all'accoglienza;
- individuazione della famiglia affidataria più idonea al minore;
- predisposizione del Progetto di affido, specificando gli obiettivi, la durata e le motivazioni dell'intervento, nonché gli impegni assunti dalle famiglie e dai Servizi coinvolti;
- accompagnamento e supporto delle famiglie affidatarie garantendo opportuni interventi pedagogici e psico-sociali;
- programmazione, all'interno del Progetto di affido, degli interventi dedicati alla famiglia d'origine, finalizzati al suo sostegno e recupero delle capacità genitoriali, al fine di favorire il rientro del minore presso il nucleo stesso, rendendo i genitori il più possibile consapevoli e partecipi del percorso di affido;
- informazione al minore riguardo ogni aspetto del percorso, con l'ausilio degli altri professionisti coinvolti, del tutore e del curatore speciale;
- ascolto, sostegno e cura del minore nella vita di tutti i giorni, facilitando il rapporto di quest'ultimo con la famiglia affidataria e con quella di origine, recependo eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, anche in collaborazione con le associazioni/reti di famiglie;
- monitoraggio e verifica degli affidi avviati, con particolare attenzione alla fase di rientro in famiglia d'origine del minore, garantendo l'accompagnamento del minore e di entrambe le famiglie coinvolte, facendo in modo che la fase di distacco e di rientro in famiglia avvenga con gradualità, mantenendo tutte le relazioni positive che hanno caratterizzato l'esperienza di affido;
- copertura assicurativa per i minori accolti e i genitori affidatari;

- contributo spese mensile secondo la normativa nazionale, le disposizioni regionali e i regolamenti comunali, nonché sostegno economico alle famiglie affidatarie per le spese sostenute;
- predisposizione di specifiche banche dati delle famiglie candidate dopo valutazione del Servizio competente da condividere nell'ambito di una rete dedicata regionale per favorire la circolarità delle risorse;
- organizzazione e gestione del Centro/servizio affido familiare come previsto dal PNPS 2024-2026.

Al fine di promuovere e attuare l'istituto per l'affido familiare, i Servizi Sociali dei Comuni e le Aziende sanitarie stipulano appositi protocolli operativi per la costituzione di equipe multiprofessionali funzionali per l'affido familiare. Tali equipe possono essere costituite anche su base sovra-distrettuale.

Il Servizio sociale dei Comuni, responsabile dell'intervento di affido, mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in un altro Comune, curando i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e relazionando ad essa sull'andamento dell'affido, in collaborazione con il Servizio sanitario, secondo le indicazioni e le tempistiche richieste dal Tribunale. Gli operatori dell'equipe multiprofessionale che hanno in carico il minore supportano la famiglia affidataria nei rapporti con le strutture sanitarie, scolastiche, ricreative, lavorative, ecc. dove il minore è inserito, facendosi carico di tenere aggiornati gli affidatari sull'andamento del percorso del minore.

I Servizi collaborano inoltre, nel modo più frequente e sinergico possibile, con le associazioni/reti di famiglie coinvolte sul tema dell'affido, al fine di valorizzare le loro competenze e di costruire con esse interventi condivisi di informazione, formazione e supporto ai percorsi di accoglienza, garantendone il giusto riconoscimento economico. In tale prospettiva, il Servizio sociale ha cura di monitorare la presenza di associazioni attive sul proprio territorio, per creare accordi collaborativi rispettosi del valore aggiunto di questa risorsa e darne adeguata informazione alle famiglie affidatarie e ad altri interessati.

4.2.3 Il Centro/Servizio per l'affidamento familiare

Per assicurare all'affidamento familiare il necessario livello qualitativo ed organizzativo è funzionale l'attivazione di Centri/Servizi per l'affidamento familiare, che si configurano come struttura organizzativa incardinata nei Servizi sociali territoriali, dotata di un'equipe multiprofessionale composta da un congruo numero di operatori dei Servizi sociali e sanitari, che dedicano specificatamente ore lavoro in relazione ai bisogni dell'utenza.

I Centri/Servizi per l'affidamento familiare hanno competenza sulla progettazione, realizzazione, documentazione, monitoraggio e valutazione degli interventi per l'affidamento familiare garantiscono il fulcro di competenze istituzionali con un ruolo attivo nel sistema integrato dei servizi alla persona anche valorizzando il ruolo del Terzo settore nella coprogettazione e implementazione di interventi e servizi.

Il Centro/Servizio per l'affidamento familiare è realizzato e gestito dall'Ambito territoriale Sociale (Servizio sociale dei Comuni), che concorda mediante protocolli o accordi modalità operative e di presa in carico con le Aziende Sanitarie per assicurare una responsabilità condivisa nei percorsi di affidamento familiare. Il Centro/servizi per l'affidamento familiare ha le seguenti funzioni:

- sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare e conoscenza dei potenziali candidati;
- co-costruzione e attuazione del Progetto Quadro;
- co-costruzione e attuazione del Progetto Educativo Individualizzato;
- abbinamento risorsa accogliente-bambino;
- accompagnamento della famiglia di origine;
- accompagnamento della famiglia affidataria;
- chiusura del progetto;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- cura delle comunicazioni e della relazione con la famiglia di origine e con il minore affidato, che deve essere costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che riguardano la sua vita e quella della sua famiglia.
- predisposizione e aggiornamento di banche dati dei bambini in affidamento familiare, dei soggetti disponibili all'affidamento, condivisione a livello regionale delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione 'statistica';
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari, anche attraverso la collaborazione con gli enti del terzo settore;

- cura dei rapporti con altri servizi, associazioni e reti familiari;
- cura dei rapporti con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari, Aziende Sanitarie Locali, Istituzioni scolastiche, etc.);
- la promozione delle attività di formazione e di aggiornamento sia degli operatori comunali, sia di coloro che sono disponibili all'affidamento, privilegiando il territorio di riferimento
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- informazione in modo chiaro agli affidatari sulle agevolazioni, contributi e provvidenze di cui hanno diritto.

4.2.4 L'Azienda sanitaria

Sono in carico all'Azienda sanitaria di riferimento le prestazioni medicospecialistiche, psicoterapeutiche, di indagine su minorenni e affidatari e le prestazioni riabilitative e socioriabilitative per i minorenni nonché la valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali ed in conseguente trattamento psicoterapeutico a favore della famiglia d'origine.

Nel Progetto di affido va indicato a quale Servizio sanitario afferisce la presa in carico del minore affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e sociosanitarie dell'Azienda sanitaria di residenza del minore hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno del minore, attivando tutti gli interventi atti a favorirne il futuro rientro nella famiglia di origine. Nella realizzazione del progetto di affido si raccomanda la collaborazione tra i servizi sanitari specialistici (quali ad esempio Neuropsichiatria infantile, Servizi per le dipendenze, Dipartimento di salute mentale) su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia.

Si raccomandano percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare con particolare riguardo ai minori in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale.

In caso di affidamento in un territorio diverso da quello di residenza del minore l'Azienda sanitaria di residenza promuoverà accordi con l'Azienda sanitaria del territorio ove dimora il minore al fine di garantire gli interventi previsti dal Progetto di affido.

4.2.5 Le associazioni e le reti di famiglie

La legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001 stabilisce, all'art. 5, che il Servizio sociale si avvale anche dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari, anche tramite la stipula di convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie (art. 1).

Le associazioni di famiglie apportano un significativo contributo nel supportare le famiglie affidatarie e garantire esiti positivi alle accoglienze, rafforzando e consolidando relazioni e contribuendo al benessere non solo del minore e delle due famiglie coinvolte nel percorso di affido, ma di tutta la comunità, rigenerandone il capitale sociale.

In ogni ambito territoriale i percorsi di collaborazione tra i Servizi sociali, sanitari, educativi e i soggetti dell'associazionismo vengono formalizzati attraverso convenzioni o protocolli, come previsto dall'art. 14 della L.R. 23/2012, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze per costruire secondo il modello della partnership il percorso di collaborazione e interazione, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarità, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, nel rispetto delle diverse responsabilità dell'istituzione pubblica e del privato sociale.

Le associazioni/reti di famiglie collaborano con il Servizio pubblico, a seconda della disponibilità di risorse e professionalità interne, attraverso:

- promozione e sensibilizzazione dell'affido familiare;
- informazione, reperimento e formazione delle famiglie affidatarie;
- supporto nella scelta dell'abbinamento più idoneo, fermo restando che la titolarità della scelta rimane in capo all'ente pubblico;
- mantenimento della motivazione all'affido nelle famiglie, sia in attesa che durante l'accoglienza;
- supporto per tutta la durata dell'affido;
- facilitazione della relazione tra la famiglia affidataria e quella di origine in raccordo coi Servizi e le Istituzioni sulla base del Progetto di affido;
- accompagnamento alla conclusione dell'affido.

A queste attività specifiche va riconosciuto la possibilità di rappresentanza delle eventuali istanze e necessità delle famiglie affidatarie, sia a livello culturale che istituzionale.

Le associazioni di famiglie sono tenute a richiedere alle proprie famiglie associate il rispetto della privacy in merito ai dati sensibili relativi ai minori e alle loro famiglie di origine, che esse acquisiscono e condividono per motivi operativi nell'ambito del loro rapporto con l'associazione o con i Servizi.

4.2.6 L'Autorità Giudiziaria

Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria è fondamentale nei percorsi di affido familiare. È quindi necessario vi sia un continuo raccordo con il Sistema integrato dei Servizi, per garantire forme di comunicazione e di informazione reciproca, nonché per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse dei minori, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con i tempi e le esigenze del minore e delle famiglie coinvolte.

Nello specifico, il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affido disposto dal Servizio sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidi consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge. Al termine di tale periodo, qualora «sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (comma 5 - art. 4 Legge 184/1983)» il Giudice Tutelare può richiedere al Tribunale per i Minorenni ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario emette il provvedimento di affido familiare, tramite decreto nel procedimento di controllo di responsabilità genitoriale, e monitora l'andamento del Progetto di affido.

A livello regionale può essere definito uno specifico protocollo tra le amministrazioni locali e le Autorità Giudiziarie competenti.

4.2.7 Il tutore

Il tutore viene nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in tutti quei casi in cui la famiglia non sia in grado di esercitare le proprie responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della potestà genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza). Ha il dovere di prendersi cura del minore, svolgere funzioni di rappresentante legale dello stesso e provvedere agli atti di amministrazione del suo patrimonio. Rappresenta il minore in tutti gli atti civili e nei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria e ha potere di intervento attivo e diretto, in sostituzione dei genitori. Si rapporta con l'equipe multidisciplinare (UVM), appena assunta la tutela, contatta e incontra l'operatore responsabile del caso per farsi rappresentare la situazione, prevedendo poi periodici aggiornamenti e confronti sul caso medesimo. Il tutore rappresenta il minore anche di fronte ai Servizi e alla famiglia affidataria, garantendo contatti e aggiornamenti periodici. Laddove ravvisi l'opportunità il tutore può lasciare alla famiglia affidataria la responsabilità della scelta in merito a questioni legate al percorso scolastico o ad aspetti sanitari del minore.

I tutori volontari esercitano la rappresentanza legale del minore straniero arrivato in Italia senza familiari o parenti di riferimento e svolgono tutte le funzioni del tutore.

Il tutore collabora fattivamente con la famiglia affidataria stabilendo con essa contatti periodici e di comunicazione reciproca.

4.2.8 Il curatore speciale

Il curatore speciale è colui che compie, in nome e per conto altrui, un determinato atto giuridico. È nominato per rappresentare il minore nel compimento di atti specifici nell'interesse dello stesso, nel caso in cui questi non possano essere compiuti dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Può capitare anche che l'interesse del minore debba essere rappresentato dal curatore speciale nel corso di un procedimento, in contraddittorio con i genitori.

L'obbligatorietà della nomina del rappresentante speciale del minore è prevista anche nei seguenti casi:

- al procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale promosso dal Pubblico ministero contro entrambi i genitori o da uno dei genitori verso l'altro;
- al procedimento di affidamento ai sensi della legge 184/83;
- ai provvedimenti di cui all'art. 403 c.c.;
- nei casi in cui si ritenga inadeguata la rappresentanza processuale operata dai genitori nell'interesse di figli o nei casi in cui il minore ne faccia richiesta avendo compiuto i 14 anni.

Il compito del curatore speciale si esaurisce quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato la nomina anche se talvolta può avere compiti di esecuzione del provvedimento.

4.2.9 La scuola

La scuola riveste un ruolo significativo nel promuovere il benessere dei minori, concorrendo nella realizzazione di un percorso armonioso di sviluppo e crescita. La scuola è parte fondamentale del sistema di protezione, è un potenziale alleato dei minori, perché è a contatto quotidiano e diretto con essi, ha la possibilità di vedere, cogliere e verificare eventuali segnali di disagio del minore e della sua famiglia, e di svolgere compiti di sostegno, facilitazione e rinforzo.

Ai servizi educativi per la fascia 0-6 anni e successivamente alla scuola primaria e secondaria sono attribuiti funzioni e obblighi (ad esempio la segnalazione di situazioni di disagio) che possono essere svolti con correttezza ed efficacia, nella misura in cui sono inseriti in un contesto di collaborazione e fiducia reciproca con le altre parti del sistema della cura. È pertanto indispensabile che la scuola sia parte del progetto e venga messa in rete con i Servizi sociali e sanitari sia per condividere finalità e obiettivi sia per essere preparata ad affrontare eventuali difficoltà o domande e/o a segnalare tempestivamente disagi e difficoltà.

È quindi auspicabile che venga garantita la formazione del personale scolastico sui temi legati alla tutela dei minori e, nello specifico, all'affido familiare, e che vengano definiti percorsi e forme di collaborazione tra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei minori, anche in un'ottica di prevenzione di situazioni a rischio. Nello stesso tempo possono essere organizzati momenti formativi rivolti alle famiglie finalizzati a promuovere la cultura della solidarietà tra genitori e la protezione dei minori da parte dell'intera comunità.

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, i tutori, che preveda l'identificazione di un referente per gli alunni che son fuori dalla famiglia di origine. a partire dai nidi e dai servizi 0-3, un'adeguata formazione dei docenti e l'applicazione delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e le alunne fuori dalla famiglia d'origine.

Relativamente al rapporto con la scuola, l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale e partecipa all'elezione degli organi collegiali, tenendo però sempre in conto delle indicazioni fornite dall'autorità affidante e del tutore/curatore o della famiglia d'origine rispetto a scelte di rilievo per il futuro del minore in affido.

CAPITOLO 5 - IL PERCORSO DI AFFIDO

5.1 Sensibilizzazione e promozione

I SSC, in collaborazione con i Consultori familiari delle AS, le associazioni/reti familiari e altri enti del privato sociale promuovono momenti di sensibilizzazione e diffusione dell'istituto dell'affido familiare, allo scopo di evidenziare la valenza sociale dell'affido e per tutelare il diritto del minore a una famiglia.

Gli obiettivi della sensibilizzazione e promozione sono quelli di:

- diffondere, motivare e promuovere la cultura della solidarietà comunitaria su cui si fonda l'esperienza dell'affido;
- incrementare la conoscenza sull'affido familiare, nelle diverse forme (residenziale, diurno, di affiancamento più "leggero" dei genitori quando il minore rimane in famiglia, ecc.);
- facilitare l'avvio di azioni di prossimità solidale tra le famiglie, a vari livelli di intensità e "vicinanza";
- sostenere la formazione, il mantenimento e lo sviluppo progressivo di reti di famiglie e interventi di mutuo-aiuto tra le famiglie;
- orientare le famiglie e i singoli verso una scelta consapevole e informata nell'offrire la disponibilità all'accoglienza;
- preparare e accompagnare le famiglie che si candidano all'affido rispetto alle positività e alle possibili criticità dell'esperienza;
- fornire informazioni sull'istituto dell'affido, distinguendolo in maniera chiara dall'adozione e affrontando in maniera trasparente sia le positività sia i possibili nodi critici dell'esperienza;
- presentare il sistema dei servizi, i suoi compiti e le forme di sostegno che può mettere a disposizione della famiglia accogliente, prima, dopo e durante l'esperienza di affido, favorendo la messa in rete e il coinvolgimento delle associazioni.

Le attività di sensibilizzazione e promozione, che si rivolgono a target di popolazione differenziata, sono caratterizzate da:

- forte continuità nel tempo per fondare partnership e collaborazioni nel tessuto sociale;
- sistematicità nella forma e nei contenuti;

- utilizzo di canali formali e informali di comunicazione (es. eventi, social network, cinema, TV, giornali, riviste);

5.2 Formazione

La formazione degli affidatari si realizza attraverso percorsi strutturati e continuativi nel tempo prima e durante l'affido familiare. È da considerarsi imprescindibile per una buona riuscita del progetto di affido.

Le persone che dimostrano interesse all'affido, dopo aver partecipato alla sensibilizzazione/promozione, vengono invitate a partecipare al percorso formativo.

I Servizi hanno il compito di organizzare percorsi formativi per affidatari anche in collaborazione con associazioni e reti di famiglie. I nuclei tematici da trattare sono:

- i bisogni di crescita del minore in affido: dinamiche psicologiche ed educative della crescita in famiglia;
- la dinamica dell'attaccamento, accettazione, separazione e distacco;
- il minore e la famiglia vulnerabile: la doppia appartenenza, l'idea di riunificazione familiare e i problemi derivanti da legami parentali e traumi subiti;
- la famiglia affidataria: equilibrio tra etica e affetto nei bisogni, risorse e reti sociali;
- il rapporto con i Servizi: gli attori di un Progetto di affido e le sue modalità di realizzazione;
- compiti e responsabilità della famiglia affidataria.

La formazione ha come obiettivo l'orientamento e l'ampliamento delle conoscenze delle famiglie che aderiscono al percorso e l'acquisizione da parte loro di una maggiore consapevolezza in merito alle caratteristiche dell'affido.

5.3 Progetto quadro

Ogni forma di allontanamento di un minore dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art. 2 della legge 184/1983, deve essere accompagnata da un'azione progettuale definita "Progetto quadro", che delinea la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affido familiare e tutti gli altri interventi a favore del minore e della sua famiglia. Il Progetto quadro è inteso come un insieme coordinato e coerente di interventi sociali, sanitari, educativi rivolti al minore e alla sua famiglia di origine, finalizzato a promuovere il benessere del minore e dell'intero nucleo familiare, contenendo il rischio e rimuovendo il pregiudizio sociale.

Al suo interno si colloca il "Progetto di affido", che descrive nello specifico gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nel percorso di accoglienza.

Il Progetto quadro, elaborato in forma condivisa dall'equipe multidisciplinare, contiene obiettivi, azioni, tempi, impegni di ogni attore in campo. Esso contiene le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento. La sua finalità è quella di garantire l'integrazione delle professionalità e l'armonizzazione e finalizzazione degli interventi specifici di ciascun soggetto.

All'interno di ogni Progetto quadro viene individuato un "operatore referente" che ha il compito di monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare l'attuazione degli obiettivi e delle singole azioni in esso contenuti e stabilire i momenti di monitoraggio e verifica con tutti i soggetti coinvolti, compresi il minore e la sua famiglia di origine che verranno coinvolti lungo tutto il percorso con le modalità e tempistiche previste nel Progetto stesso.

Così configurato, il Progetto quadro assume il significato di luogo di programmazione e sintesi di tutti gli interventi necessari alla presa in carico, come utile strumento che facilita il lavoro integrato e l'aggiornamento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'equipe multidisciplinare (UVM), garante di una presa in carico integrata, che comprenda la presenza di tutte le professionalità, sociali, educative e sanitarie necessarie alla realizzazione congiunta degli interventi descritti nel Progetto quadro sul minore e la famiglia.

5.4 Abbinamento

Una volta delineato il Progetto quadro, l'equipe multidisciplinare (UVM) procede con l'individuazione della famiglia affidataria più adatta al minore, scegliendo tra quelle che hanno offerto la propria disponibilità e che sono state incontrate nel precedente percorso di conoscenza e formazione.

Vengono a tal fine comparate la situazione e le necessità specifiche del minore e della sua famiglia con le caratteristiche proprie della "famiglia affidataria potenziale" e del suo contesto di vita, al fine di trovare la soluzione più compatibile. È bene che, già nella fase di abbinamento, il minore e le due famiglie (di origine e affidataria) siano resi partecipi delle fasi della micro-progettazione del Progetto di affido.

L'equipe multidisciplinare (UVM) presenta alla potenziale famiglia affidataria l'ipotesi di abbinamento, dando le informazioni sulla storia del minore e della sua famiglia, descrivendo la situazione con un linguaggio chiaro e trasparente, senza omissioni di particolari utili ai fini dell'accoglienza del minore, in modo che abbia tutti gli elementi per decidere liberamente se impegnarsi o meno nell'accoglienza, valutando realisticamente l'entità dell'impegno richiesto. Viene quindi lasciato alla famiglia un tempo sufficiente per decidere. In caso di risposta positiva, si effettua un incontro con tutta l'equipe multidisciplinare per presentare obiettivi, fasi e tempi del percorso di affido.

L'equipe multidisciplinare fornisce alla famiglia affidataria e all'associazione, se presente, gli elementi utili del Progetto quadro. Incontra entrambe le famiglie, ove possibile congiuntamente, il minore ed eventualmente l'associazione di riferimento degli affidatari; presenta l'ipotesi di abbinamento alla famiglia di origine, per renderla partecipe del percorso di accoglienza extra-familiare, costruendo un "patto di alleanza" per sperimentare possibili soluzioni ai problemi e alle criticità. Ciò in tutti i casi di affido consensuale e, per quanto possibile, anche in quelli giudiziali.

A seguito di questi passaggi, i Servizi definiscono assieme le modalità di attuazione del Progetto di affido.

5.5 Progetto di affido

Il "Progetto di affido" è parte integrante, ma distinta del Progetto quadro. La stesura di questo documento, redatto nelle stesse forme, con lo stesso linguaggio e modalità di coinvolgimento delle famiglie e del minore, all'avvio dell'affido familiare, prevede la sottoscrizione, se consensuale, da parte di entrambe le famiglie coinvolte. Il Progetto va costruito in maniera negoziata così da sancire un vero e proprio "patto" tra operatori e famiglie e contiene:

- la tipologia di affido e i tempi, definiti in base alle specificità della singola situazione, dopo aver valutato le potenzialità della famiglia d'origine nel recupero delle proprie capacità genitoriali;
- il referente interno all'equipe multidisciplinare (UVM);
- gli obiettivi e l'insieme degli interventi che l'equipe multidisciplinare intende attivare nei confronti del minore;
- i soggetti coinvolti e i compiti di ciascuno;
- le modalità e periodicità delle occasioni di monitoraggio e i criteri di verifica del percorso;
- la frequenza e le modalità dei contatti tra il minore e la sua famiglia di origine;
- le modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e quella di origine, in relazione agli ambiti significativi della vita quotidiana del minore, scolastici ed extrascolastici e, ove possibile, al confronto costruttivo tra i due nuclei;
- modi e i tempi del coinvolgimento di tutti i protagonisti del percorso di affido, finalizzati anche a rinsaldare il legame tra genitori e figlio;
- gli interventi di presa in carico rivolti specificatamente alla famiglia d'origine da parte dei servizi coinvolti;
- l'ammontare del contributo economico riconosciuto alla famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del minore;

Il Progetto di affido va costruito seguendo la tecnica della micro-progettazione per fasi, mettendo al centro i cambiamenti reali che si intendono perseguire con il minore e la famiglia di origine.

5.6 Accompagnamento e verifica del percorso

Durante il periodo di accoglienza del minore presso la famiglia affidataria, l'equipe multidisciplinare attua tutti gli interventi di accompagnamento necessari per la buona riuscita del percorso. Le forme e gli strumenti messi di volta in volta in campo vanno dai colloqui alle telefonate, dalle attività organizzate in contesti esterni a quello familiare alle visite a domicilio. È fondamentale che i Servizi si pongano in un'ottica proattiva rispetto alla famiglia, intercettandone i bisogni e mettendosi a disposizione per proporre soluzioni o strade percorribili. Viene garantita agli affidatari la possibilità di incontrarsi regolarmente, almeno mensilmente, con l'operatore responsabile del caso ed eventualmente con gli altri professionisti che seguono il minore. Vengono al contempo programmati con le due famiglie coinvolte, quella di origine e quella affidataria, incontri di monitoraggio e verifica dell'andamento dell'accoglienza, rispetto a quanto previsto nel Progetto di affido. A questi incontri possono essere presenti, secondo le necessità e opportunità, il minore interessato, eventuali figli degli affidatari, altri familiari o figure significative per la specifica fase del Progetto.

Rispetto alla relazione tra le due famiglie, l'equipe multidisciplinare svolgerà la funzione di mediatore e facilitatore, affiancandosi ove si manifestino criticità o incomprensioni e promuovendo - tramite l'attivazione delle risorse offerte dal territorio - un ambiente quanto più possibile carico di relazionalità e ricco di forme di

aiuto, sia per il minore che per le due famiglie. Il mantenimento dei contatti tra il minore e la sua famiglia di origine va incentivato e accompagnato durante tutto il periodo di affido familiare, qualora non risulti pregiudizievole per lo sviluppo del minore, nell'ottica di preparare il rientro del minore fin dal momento del distacco. Il programma dei contatti viene modulato nel tempo, ascoltando le istanze e i pareri di tutti gli attori coinvolti.

Parallelamente, l'equipe multidisciplinare attiva a favore della famiglia di origine del minore tutta una serie di interventi psicoeducativi e assistenziali, finalizzati a aiutarla a recuperare e rafforzare le proprie competenze genitoriali.

5.7 Conclusione

Quando gli obiettivi previsti nel Progetto di affido rispetto al recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine vengono raggiunti, può iniziare la fase propedeutica al rientro del minore presso la propria famiglia. Essendo quella del rientro una fase di transizione delicata e importante, deve essere preparata e avvenire in modo quanto più possibile graduale. Tutti i protagonisti dell'affido, il minore e le due famiglie vanno ascoltati e supportati in quest'ultima, delicata fase. Il minore deve, da un lato, gestire il distacco dalla famiglia affidataria con cui ha avviato e consolidato un legame forte, imparando a gestire nel tempo una "doppia appartenenza" più o meno accentuata; dall'altro reinserirsi nel contesto da cui era stato allontanato, gestendo gli eventuali momenti di crisi dovuti alla riunificazione o agli altri possibili esiti del percorso. La famiglia affidataria deve prepararsi a vivere il distacco, favorendo il rientro del minore presso i suoi genitori, ma al contempo definendo con l'equipe multidisciplinare (UVM), le modalità più opportune per garantire la continuità al legame affettivo costruito col minore nel tempo dell'accoglienza. Nei primi mesi dal rientro la famiglia del minore va seguita, cercando di attivare tutti gli strumenti promozionali di prevenzione del disagio a disposizione, quali l'educativa territoriale o l'utilizzo di centri di aggregazione, forme di mutuo aiuto o vicinanza solidale, ecc.

Nelle situazioni in cui, nonostante i sostegni offerti, la famiglia d'origine non sia riuscita a raggiungere un recupero della funzione genitoriale tale da garantire un rientro in famiglia in condizioni sufficientemente tutelanti per il minore, rendendo necessario il prolungamento del progetto di affido, è importante garantire un lavoro di sostegno al bambino e alla sua famiglia nel processo di informazione, comprensione ed elaborazione delle ragioni che hanno determinato il mancato rientro nonché un adeguato supporto alla famiglia affidataria nel proseguimento del progetto.

CAPITOLO 6. - ASPETTI ECONOMICI E ASSICURATIVI

A sostegno delle coppie e single affidatari, è prevista l'erogazione di un contributo economico, anche come riconoscimento del valore sociale del servizio di accoglienza da loro svolto. Tale contributo viene quindi mensilmente erogato dal Servizio sociale agli affidatari a prescindere dalle loro condizioni economiche. L'Ente competente al pagamento del contributo economico è il Comune di residenza del minore al momento in cui ha inizio l'affido, salvo disposizioni diverse da parte dell'Autorità Giudiziaria nel proprio provvedimento. Detto Ente si impegna a corrispondere mensilmente alla famiglia affidataria una quota standard individuandone il valore in un riferimento univoco che può essere ad esempio la cosiddetta pensione minima INPS, così come rivalutata annualmente dall'INPS sulla base dell'indice ISTAT.

Tale quota, sulla base delle risorse disponibili, può essere ampliata nel caso di affidi di minori in situazioni particolari.

Fatto salvo quanto stabilito dal codice civile in materia di mantenimento e di alimenti, la quota standard può essere erogata anche nel caso di affido intrafamiliare, laddove il Progetto di affido sia stato formalizzato dai Servizi sociali.

In caso di affido a tempo parziale o diurno, i singoli Servizi sociali provvederanno a regolamentare la quota di contribuzione, che comunque non dovrà essere superiore a quella prevista per l'affido residenziale.

I Servizi sociali possono continuare a sostenere l'affido familiare anche per neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21esimo anno di età.

Spese eccezionali possono essere riconosciute, previa valutazione da parte del Servizio sociale, in coerenza con il Progetto quadro. Nella valutazione deve essere considerata anche l'eventuale compartecipazione della famiglia di origine.

La famiglia affidataria può fare domanda per ricevere l'assegno unico universale.

Tutti i minori in affido familiare devono essere assicurati dall'Ente affidatario, tramite:

- polizza assicurativa contro rischi da infortunio;
- polizza assicurativa per responsabilità civile.

Le polizze assicurative coprono i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e per eventuali infortuni degli stessi.

Per ottenere il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto è indispensabile acquisire il consenso del/dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o, in mancanza di questi, del tutore. Nel caso in cui non sia possibile acquisire il consenso di uno o di entrambi i genitori occorre fare istanza al Giudice Tutelare. Le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell'Autorità Giudiziaria competente.

Allegati

Al fine di uniformare le modalità operative a livello regionale e agevolare il lavoro integrato, nella sezione che segue sono riportati i modelli di Progetto Quadro e di Progetto di affido con relative schede di monitoraggio e verifica, realizzati alla luce dei contenuti delle presenti linee di indirizzo regionali e resi disponibili anche in formato informatizzato, affinché vengano fatti propri e utilizzati dagli operatori sociosanitari responsabili della presa in carico del minore e della sua famiglia.

Allegato 1 - Modulo Progetto quadro e relativa scheda di monitoraggio e verifica

ACCOGLIENZA PRESSO:

DECORRENZA COLLOCAMENTO

- AFFIDO FAMILIARE** presso _____
 COMUNITA' _____

PROGETTO QUADRO

Da sottoscrivere al momento della presa in carico del minore e della sua famiglia

SCHEDA ANAGRAFICA

IL SERVIZIO INVIANTE

(nome, indirizzo, telefono e fax)

IL REFERENTE DEL CASO **COMUNE DI** _____

(nome e cognome, indirizzo, telefono e fax)

LA FAMIGLIA DI ORIGINE

(Nome e cognome, data e luogo di nascita)

Padre _____

Madre _____

Residenti nel Comune di _____ Prov. _____

Contatto telefonico _____

sottoscrivono il presente Progetto per:

Nome e cognome del minore

Luogo e data di nascita del minore: _____

Comune di residenza del minore: _____

VALUTAZIONE DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA

UVM avvenuta in data: _____

VALUTAZIONE DEL MINORE

(condizioni fisiche, psichiche, affettive, livello maturativo, legami con i genitori o con altre figure significative, risorse personali e relazionali, bisogni, familiari e comunitarie)

COMPOSIZIONE E STORIA DEL NUCLEO FAMILIARE

(genitori, coniugi o conviventi dei genitori, fratelli/sorelle, nonni, zii, altri adulti significativi: nomi, dati anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici utili, storia evolutiva della famiglia, eventi critici e modalità relazionali messe in atto per superarli, criticità del contesto di vita del minore)

VALUTAZIONE E PROGNOSI DELLA FAMIGLIA

(valutazione del potenziale di cambiamento della famiglia di origine)

MOTIVI DELL'ALLONTANAMENTO E INSERIMENTO

- carenze educative dei genitori
- dipendenza da sostanze
- problemi psichiatrici
- comportamenti disadattivi del minore
- maltrattamento-incuria
- violenza intrafamiliare
- abbandono del minore
- assenza rete parentale
- sostegno al nucleo monogenitoriale
- problematiche di integrazione socio-culturale
- altro, specificare _____

IL PROGETTO

OBIETTIVI

Con il minore	
Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	
...	

Con la famiglia di origine	
Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	
...	

AZIONI E MODALITA' DI INTERVENTO (riferite ai sopracitati obiettivi)

Con il minore	
Azione 1.	
Azione 2.	
Azione 3.	
...	

Con la famiglia di origine	
Azione 1.	
Azione 2.	
Azione 3.	
...	

Eventuali interventi clinici extraprogettuali (es. cure dentali, operazioni, patologie croniche, riabilitazione, ecc.)

TEMPI E MODI DEL RIENTRO IN FAMIGLIA

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO QUADRO

Modalità	Frequenza	Soggetti coinvolti
	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale	

SERVIZI COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO E DEFINIZIONE RESPONSABILITA'

Servizio per il minore	Referente del caso	Compiti/azioni	Tempi

Servizio per la famiglia	Referente del caso	Compiti/azioni	Tempi

COINVOLGIMENTO DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA

DEL MINORE _____

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni iniziali

DELLA FAMIGLIA _____

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni iniziali

Quota di compartecipazione della famiglia di origine al progetto:

NO

SI, specificare quota mensile: _____

SOTTOSCRIZIONI

Nel corso dell'inserimento del minore, il presente Progetto potrà subire modifiche sulla base delle esigenze dei soggetti coinvolti e delle valutazioni specifiche.

La famiglia di origine _____

Il minore _____

Il referente del caso _____

Il Servizio inviante _____

Altri Servizi coinvolti (tutti quelli specificati in "Servizi coinvolti nella presa in carico e definizione delle responsabilità")

Data e luogo della sottoscrizione _____

SCHEDA DI VERIFICA/MONITORAGGIO PROGETTO QUADRO

Data verifica _____ Soggetti coinvolti _____

Con il minore	Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto quadro
Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	
...	

Con la famiglia	Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto quadro
Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	
...	

Sintesi della situazione ed eventuale ridefinizione di azioni e/o obiettivi del Progetto quadro

SOTTOSCRIZIONI

La famiglia di origine _____

Il minore _____

Il referente del caso _____

Il Servizio inviante _____

Altri Servizi coinvolti (tutti quelli specificati in “Servizi coinvolti nella presa in carico e definizione delle responsabilità”)

Data e luogo della sottoscrizione _____

Allegato 2 - Modulo Progetto di affido e relativa scheda di monitoraggio e verifica

SERVIZIO _____

DECORRENZA COLLOCAMENTO _____

PROGETTO DI AFFIDO

Da sottoscrivere nel momento in cui viene valutato opportuno un inserimento in affido familiare

SCHEDA ANAGRAFICA

FAMIGLIA DI ORIGINE

(Nome e cognome, data e luogo di nascita)

Padre _____

Madre _____

Tutore _____

FAMIGLIA AFFIDATARIA

(Nome e cognome, data e luogo di nascita)

Padre _____

Madre _____

IL REFERENTE DEL CASO

(Nome e cognome, Ente di appartenenza, indirizzo, e-mail, telefono, ...)

sottoscrivono il presente Progetto per:

Nome e cognome del minore

Luogo e data di nascita del minore: _____

Comune di residenza del minore: _____

TIPOLOGIA DI AFFIDO (si vedano le tipologie previste delle Linee guida)

- Consensuale
- Giudiziale

- Intrafamiliare
- Eterofamiliare

- Diurno
- A tempo parziale
- Residenziale

In situazioni particolari

- Bambino piccolo (0-36 mesi)
- Situazione di emergenza o pronta accoglienza
- Adolescente ultradiciottenne
- Disabile o malato
- Minore straniero non accompagnato

Altre forme di accoglienza familiare

- Genitore-bambino e affido di famiglie a famiglie
- Vicinato solidale
- Rete di famiglie
- Affiancamento familiare
- Affido professionale

DURATA PREVISTA

Decreto del Tribunale per i Minorenni n. _____ del _____

IL PROGETTO

OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN FAMIGLIA

Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	
...	

AZIONI E MODALITA' DI INTERVENTO (riferite ai sopracitati obiettivi)

Azione 1.	
Azione 2.	
Azione 3.	

...	

TEMPI E MODI PER LA CONCLUSIONE DELL’AFFIDO (ove diversi dal Progetto Quadro)

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO

Modalità	Frequenza	Soggetti coinvolti
	<input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Bimestrale <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale	

CARATTERISTICHE E DURATA DELL’AFFIDO

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO AGLI AFFIDATARI

€ _____

IMPEGNI E COMPITI RECIPROCI

DEL MINORE

- _____
- _____
- _____

DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

- _____
- _____
- _____

DEL TUTORE

- _____
- _____
- _____

DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

- _____
- _____
- _____

DEL SERVIZIO SOCIALE

- _____
- _____
- _____

DEL CONSULTORIO FAMILIARE

- _____
- _____
- _____

DEGLI ALTRI SERVIZI (ove presenti)

- _____
- _____
- _____

DELL'ASSOCIAZIONE FAMILIARE (ove presente)

- _____
- _____
- _____

COINVOLGIMENTO DEL MINORE E DELLE FAMIGLIE

DEL MINORE

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni

DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni

DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni

Quota di compartecipazione della famiglia di origine al progetto:

NO

SI, specificare quota mensile: _____

FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTATTI DEL MINORE CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE

MODALITA' DI RAPPORTO TRA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DI ORIGINE PREVISTA

Presente Descrizione _____

Assente Perché _____

SOTTOSCRIZIONI

La famiglia di origine¹ _____

Il minore _____

La famiglia affidataria _____

Il referente del caso _____

Il Servizio sociale _____

Il Consultorio Familiare _____

L'associazione familiare _____

Altri Servizi coinvolti (tutti i Servizi specificati nella sezione "Impegni e compiti reciproci")

Data e luogo della sottoscrizione _____

SCHEDA DI VERIFICA/MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO

Data verifica _____ Soggetti coinvolti _____

Con il minore	Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto di affido
Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	

¹ O chi esercita la responsabilità genitoriale.

...	
-----	--

Con la famiglia	Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto di affido
Obiettivo 1.	
Obiettivo 2.	
Obiettivo 3.	
...	

Sintesi della situazione ed eventuale ridefinizione di azioni e/o obiettivi del Progetto di affido

SOTTOSCRIZIONI

La famiglia di origine² _____

Il minore _____

La famiglia affidataria _____

Il referente del caso _____

Il Servizio sociale _____

Il Consultorio Familiare _____

L'associazione familiare _____

Altri Servizi coinvolti (tutti i Servizi specificati nella sezione "Impegni e compiti reciproci")

Data e luogo della sottoscrizione _____

² O chi esercita la responsabilità genitoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE